

**È illegittima l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione di alunno disabile in mancanza del PEI e in violazione del suo diritto ad acquisire abilità e miglioramenti
(C.G.A., sent. 20 maggio 2020 – 26 giugno 2020, n. 482)**

Il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità e che l'alunno disabile ha diritto a seguire il corso degli studi obbligatori utilizzando una serie di strumenti previsti come obbligatori ed inderogabili al fine di garantire l'effettiva integrazione e l'effettiva partecipazione all'apprendimento. Il diritto all'istruzione dei disabili, ascritto nella categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l'attivazione dell'Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole e l'insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità e per quel che qui rileva anche la coerente acquisizione di competenze-seppur ridotte- scolastiche. Tra le misure di integrazione e sostegno previste dal legislatore per garantire l'effettività del diritto all'istruzione del disabile vi è la somministrazione delle ore di insegnamento attraverso un docente specializzato e il supporto di ulteriori figure specializzate di sostegno, tutte parimenti necessarie, non intercambiabili e costanti nella durata del percorso scolastico. L'art. 11 d.l.gs. n. 62/2017 prevede infatti per gli studenti che la valutazione debba essere riferita "al comportamento, alle discipline e alle attività" svolte sulla base del PEI e che l'ammissione all'esame di Stato va fatta sempre con riferimento al PEI; mentre la l. n. 104/1992 ha la finalità di garantire e promuovere l'integrazione del disabile non solo nella famiglia, ma, anche nella scuola, attraverso mezzi adeguati. Nel caso di specie, la minore è stata scrutinata ed ammessa all'esame senza avere prima seguito il percorso normativamente previsto per la sua disabilità e quindi in violazione del suo diritto ad acquisire abilità e miglioramenti e soprattutto in assenza del PEI, redatto solo a fine anno e quindi certamente non utilizzato per lo scrutinio della alunna con riferimento alla dovuta valutazione dei progressi e/o degli obiettivi raggiunti attraverso la comparazione tra uno *status* di partenza, uno *status in itinere* ed un *status* di arrivo e quindi attraverso delle griglie idonee ad individuare se effettivamente durante l'iter scolastico, l'alunna potesse avere fatto dei progressi ed abbia soddisfatto obiettivi indicati nel PEI. Ne consegue la violazione dell'art. 11 d.l.gs. n. 62/2017 secondo cui, per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, con riferimento alle attività svolte, alle valutazioni effettuate, valuta i progressi dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziale. La valutazione dell'allieva è carente pertanto del presupposto normativamente previsto come obbligatorio nel percorso di assistenza durante l'intero arco dell'anno scolastico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà genitoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Deplano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Giovanni Pacini n. 12;

contro

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Circolo didattico -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono domiciliati *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia- sezione staccata di Catania (Sezione Terza) -OMISSIS- resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio come da epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84 del decreto legge 18 del 2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

Relatore nell'udienza del giorno 20 maggio 2020, svoltasi ai sensi dell'art. 84 d.l. n. 18/2020 con collegamento dei magistrati in videoconferenza e senza discussione orale, il Cons. Elisa Maria Antonia Nuara,

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'appellante impugna la sentenza di cui in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto in primo grado, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore disabile grave, con cui impugnava lo scrutinio finale della figlia minore ammessa agli esami di Stato di terza media con un giudizio di idoneità di 6/10 e dopo avere sostenuto gli esami, con prove differenziate e strutturate con modalità ridotte, veniva licenziata con il voto finale di 6.

1.1. Si premette quanto appresso:

- la figlia minore dell'appellante, affetta da -OMISSIS-, accertata come da verbale del 17/03/015 della Commissione medica *ex l.* n. 104/1992, per l'anno scolastico 2017/2018, ha frequentato la classe III° C presso -OMISSIS- della scuola secondaria di I° grado -OMISSIS-

- alla fine dell'anno è stata ammessa all'esame di Stato, e le è stato, non rilasciato il credito formativo di cui all'art. 11 comma VIII° del d.lgs. n. 62/2017;

- l'appellante ritenendo che la figlia non avesse raggiunto gli obiettivi del PEI, e, ritenendo, altresì, che non fosse nelle condizioni di frequentare la scuola superiore, con il ricorso in primo grado chiedeva la riammissione della figlia alla frequenza della III^a media.

- in seguito, con ordinanza cautelare -OMISSIS- questo Consiglio ammetteva l'annulla alla frequenza della III classe, e secondo quanto riferito dall'appellante, con atto del 19/03/2019, era stata nominata l'insegnante di sostegno e quindi l'alunna poteva iniziare a frequentare per l'anno scolastico 2018/2019;

- in data 8/04/2019, riunitosi il GLHO per redigere il PEI idoneo per la frequenza dell'alunna, attestata la mancanza dell'assistente -OMISSIS-, la mancanza di assistente -OMISSIS-, dato atto dell'incapacità degli insegnanti curricolari di gestire in qualche modo l'alunna, veniva chiesto al padre di condividere la riduzione della frequenza oraria di circa la metà e che a questo punto l'ASP di -OMISSIS- non firmava la bozza del PEI;

- la minore era stata scrutinata; ammessa agli esami di Stato con un giudizio di idoneità di 6/10 e dopo avere sostenuto gli esami, con prove differenziate e strutturate con modalità ridotte è stata licenziata con il voto finale di 6.

1.2. Avverso il giudizio di ammissione all'esame di Stato e il conseguente giudizio finale positivo l'odierno appellante proponeva ricorso che veniva respinto con la sentenza odiernamente gravata.

2. L'appellante si duole della sentenza per i seguenti motivi.

1) Quanto sostenuto dal Collegio sarebbe in contraddizione con la funzione del PEI e con le disposizioni legislative dirette a tutelare l'integrazione ed il diritto allo studio dei disabili.

Sostiene che non sarebbero state garantite alla minore l'assistenza -OMISSIS- (assistenza di base), prevista dal C.C.N.L. 16/05/003 e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del PEI.

E parimenti non sarebbe stata garantita l'assistenza -OMISSIS- prevista legislativamente dall'art. 42 d.P.R. n. 616/1977 con funzione di curare l'integrazione dell'alunno disabile nell'ambiente scolastico e garantire il concreto ed effettivo diritto all'istruzione.

Deduce che l'art. 314 comma II d.lgs. n. 297/1994 prevedere che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nell'OMISSIS-, nelle relazioni e nella socializzazione, intende muovere dalla diagnosi funzionale per finalizzare il recupero del soggetto disabile, tenendo conto degli aspetti: cognitivi, affettivi-relazionali, linguistici, sensoriali, motori-prassico, neuropsicologici nonché dell'autonomia personale e sociale. Tale recupero può essere raggiunto attraverso il PEI con l'ausilio necessario dell'assistente -OMISSIS-, la cui mancanza impedirebbe che i soggetti affetti da gravissime disabilità possano raggiungere, con il solo ausilio dell'insegnante di sostegno, gli obiettivi prefissati.

Censura inoltre la sentenza per aver sostenuto che la mancata utilizzazione delle griglie di valutazione non avrebbe inficiato le prove d'esame in quanto ogni mancanza sarebbe stata superata dal conseguimento della idoneità.

Infine si duole che le valutazioni espresse dai docenti ed acclamate nella sentenza non rispecchierebbero la reale situazione della minore che, in realtà, non avrebbe raggiunto gli obiettivi previsti dal PEI, riportandosi alla perizia depositata in primo grado, nella parte in cui attesta che la minore non aveva acquisito alcuna nuova competenza.

3. Si è costituito con memoria il Ministero appellato chiedendo la conferma della sentenza.

Deduce che l'alunna è stata scrutinata ed ammessa agli esami di Stato alla luce della relazione finale redatta dall'insegnante di sostegno dalla quale si evincerebbe che la valutazione finale è stata compiuta facendo riferimento, dettagliatamente ed approfonditamente, ad ogni area di sviluppo

indicata nel PEI (-OMISSIS-) e dunque in coerenza con il piano per l'inclusione e la programmazione di interventi e il percorso scolastico differenziato.

Precisa inoltre che la valutazione dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi del 1° ciclo d'istruzione di un'alunna in situazione di disabilità è il risultato di un processo logico-valutativo onnicomprensivo delle valutazioni operate dai docenti per tutto il triennio, nella specie di quelle operate nell'a.s. 2017-2018 (anno di rilascio di attestato di credito formativo perché risultata assente non giustificata agli esami finali) e della valutazione positiva del primo quadrimestre effettuata dalla scuola superiore di regolare iscrizione e che la correttezza dell'operato della scuola è riferita anche nella relazione redatta dall'ispettrice dell'USR Sicilia a seguito di richiesta di visita ispettiva.

Infine deduce che il ricorrente, in sostanza avanzerebbe sulla valutazione scolastica censure di merito sulla valutazione non ammissibili.

4. All'udienza del 20 maggio 2020, svolta in modalità da remoto e senza la presenza e la discussione degli avvocati, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

5. In via preliminare il Collegio ritiene sussistente l'interesse al ricorso anche se viene impugnato un provvedimento formalmente favorevole (l'ammissione all'esame di terza media e la valutazione positiva in detto esame), in quanto il bene della vita preteso e pretendibile, per il minore disabile e i suoi genitori, non è "il superamento dell'esame" tal quale e a prescindere dal conseguimento degli obiettivi, ma "il superamento dell'esame quale certificazione veritiera del raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'alunno disabile".

L'esame finale costituisce solo l'atto terminale di un percorso scolastico che deve svolgersi nel corretto rispetto delle norme stabilite a tutela dell'alunno disabile, e sussiste pertanto l'interesse del minore e di chi ne ha la responsabilità genitoriale a che il percorso scolastico sia stato svolto nel rispetto delle norme che lo regolano e a che il superamento dell'esame finale sia sostanziale e non meramente formale.

6. Premette inoltre il Collegio che la propria giurisdizione sul provvedimento impugnato va circoscritta esclusivamente a valutare se il quadro normativo che tutela l'alunno disabile sia stato correttamente applicato, restando escluso ogni sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche, riservate ai docenti, sulle capacità e sul merito dell'alunno.

7. In punto di diritto il Collegio osserva che il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità e che l'alunno disabile ha diritto a seguire il corso degli studi obbligatori utilizzando una serie di strumenti previsti come obbligatori ed inderogabili al fine di garantire l'effettiva integrazione e l'effettiva partecipazione all'apprendimento.

Il diritto all'istruzione dei disabili, ascritto nella categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l'attivazione dell'Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole e l'insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità e per quel che qui rileva anche la coerente acquisizione di competenze-seppur ridotte- scolastiche.

Tra le misure di integrazione e sostegno previste dal legislatore per garantire l'effettività del diritto all'istruzione del disabile vi è la somministrazione delle ore di insegnamento attraverso un docente specializzato e il supporto di ulteriori figure specializzate di sostegno, tutte parimenti necessarie, non intercambiabili e costanti nella durata del percorso scolastico.

L'art. 11 d.l.gs. n. 62/2017 prevede infatti per gli studenti che la valutazione debba essere riferita "al comportamento, alle discipline e alle attività" svolte sulla base del PEI e che l'ammissione all'esame di Stato va fatta sempre con riferimento al PEI; mentre la l. n. 104/1992 ha la finalità di garantire e promuovere l'integrazione del disabile non solo nella famiglia, ma, anche nella scuola, attraverso mezzi adeguati

Tra le figure specialistiche di sostegno assumono ruolo non secondario quelle dell'assistenza specialistica per -OMISSIS- e -OMISSIS-, e dell'assistenza -OMISSIS- (assistenza di base) prevista dal C.C.N.L. 16/05/003. Tali figure concorrono alla formazione del PEI.

8. Passando ai fatti di causa, risulta dai documenti depositati (allegato 7 della produzione del ricorrente in primo grado) che in data 8/04/2019, in sede di riunione del GLHO per redigere il PEI idoneo per la frequenza dell'alunna, veniva attestata la mancanza dell'assistente -OMISSIS-, la mancanza di assistente -OMISSIS- e veniva dato atto dell'incapacità degli insegnanti curricolari di gestire in qualche modo l'alunna nell'ipotesi di assenza dell'insegnante di sostegno, tant'è che veniva chiesto al padre di condividere la riduzione della frequenza oraria di circa la metà e che l'ASP di -OMISSIS- a questo punto non firmava la bozza di PEI.

Dunque a quella data mancavano figure di assistenza fondamentali, ma quel che soprattutto rileva è, che il PEI non solo non è stato applicato, ma è stato materialmente approvato solo in data 9.5.2019 (allegato n. 8 della produzione del ricorrente in primo grado) e quindi è intervenuto quasi a fine anno scolastico poco tempo prima dello scrutinio avvenuto in data 24.06.2019.

9. Senza sconfinare nel merito dello scrutinio, è evidente che la minore è stata scrutinata ed ammessa all'esame senza avere prima seguito il percorso normativamente previsto per la sua disabilità e quindi in violazione del suo diritto ad acquisire abilità e miglioramenti e soprattutto in assenza del PEI redatto, come detto, solo a fine anno, e quindi certamente non utilizzato per lo scrutinio della alunna con riferimento alla dovuta valutazione dei progressi e/o degli obiettivi raggiunti attraverso la comparazione tra uno *status* di partenza, uno *status in itinere* ed un *status* di arrivo e quindi attraverso delle griglie idonee ad individuare se effettivamente durante l'iter scolastico, l'alunna potesse avere fatto dei progressi ed abbia soddisfatto obiettivi indicati nel PEI.

Quanto sopra comporta la violazione dell'art. 11 d.l.gs. n. 62/2017 secondo cui, per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, con riferimento alle attività svolte, alle valutazioni effettuate, valuta i progressi dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziale.

La valutazione dell'allieva è carente pertanto del presupposto normativamente previsto come obbligatorio nel percorso di assistenza durante l'intero arco dell'anno scolastico.

10. Conclusivamente l'appello è da accogliere e per l'effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado.

11. La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie l'appello e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate e segnatamente il nominativo del ricorrente e dell'istituto scolastico.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, svolta da remoto in video conferenza e senza discussione orale, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati

Rosanna De Nictolis, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere